

Bologna, 21 maggio 2026

A tutti gli Enti

Loro Sedi

CIRCOLARE 6A/ 2026

OGGETTO: OPERAZIONI DI PERMUTA – ULTERIORE MODIFICA DELLA BASE IMPONIBILE IVA IN SEDE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 38/2026 – RITORNO AL VALORE CONTRATTUALE – SUPERAMENTO DELLA CIRCOLARE 3A/2026

1. Premessa e quadro normativo previgente

Con la **Circolare 3A/2026 del 3 febbraio 2026** lo Studio aveva illustrato le novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 138-139)**, con cui il legislatore aveva riscritto l'art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633/1972, sostituendo il tradizionale criterio del **valore normale** (art. 14 DPR 633/1972) con quello dei **costi sostenuti** dal cedente o prestatore per l'esecuzione dell'operazione oggetto di permuta.

Tale modifica era motivata dall'esigenza di adeguare la normativa italiana alla Direttiva IVA 2006/112/CE e alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, sentenze C-621/10 e C-129/11 del 26 aprile 2012; C-549/11 del 19 dicembre 2012; C-19/12 del 7 marzo 2013), che limitano il ricorso al valore normale ai soli casi tassativamente previsti dall'art. 80 della Direttiva (operazioni tra soggetti collegati con detrazione IVA limitata).

2. La nuova modifica in sede di conversione del D.L. n. 38/2026

Ora l'art. 1 della legge di conversione del **D.L. 38/2026 (c.d. decreto fiscale)**, modifica nuovamente la disciplina dell'art. 13, comma 2, lett. d) del DPR 633/1972, stavolta **superando sia il criterio del valore normale sia quello dei costi sostenuti** e tornando a individuare l'imponibile IVA nel **valore monetario attribuito dalle parti nel contratto** (c.d. valore contrattuale o corrispettivo contrattuale).

La norma si applica **ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026**, ferma la clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi già adottati in buona fede ai sensi della disciplina previgente, per i quali non sono dovute rettifiche né rimborsi.

3. Analisi del nuovo criterio: valore contrattuale con floor sui costi

Si torna quindi al passato. La base imponibile è ora pari al **valore espressamente pattuito dalle parti nel contratto di permuta**.

Tale valore coincide con il **corrispettivo monetario equivalente** che le parti hanno attribuito alle rispettive prestazioni/cessioni nell'ambito dell'accordo negoziale. Il legislatore, dunque, torna al **valore soggettivo**, in linea con il principio generale dell'art. 73 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui la base imponibile è costituita da tutto ciò che il fornitore riceve o deve ricevere in contropartita.

Rispetto al regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (criterio dei soli costi), il nuovo impianto è più flessibile e rispetta maggiormente il principio di autonomia contrattuale: le parti possono liberamente determinare il valore dell'operazione, con il limite che tale valore non scenda al di sotto dei costi senza giustificazione economica.

4. Implicazioni per la redazione dei contratti

Per le ASD/SSD diventa **essenziale redigere contratti di sponsorizzazione e permuta con indicazione espressa del valore monetario attribuito a ciascuna prestazione**. In assenza di valorizzazione contrattuale, il rischio è che l'Amministrazione Finanziaria applichi la presunzione dei costi, riconducendo la base imponibile all'ammontare dei costi complessivamente sostenuti.

5. Esempio applicativo aggiornato – Sponsorizzazione in permuta

Riprendendo l'esempio già illustrato nella Circolare 3A/2026, una **SSD a r.l.** fornisce a un'impresa commerciale servizi di **sponsorizzazione in permuta con beni (abbigliamento tecnico e attrezzature)**.

Nella **nuova disciplina**, le parti indicano nel contratto di permuta i seguenti valori monetari equivalenti:

Elemento	Importo
Valore contrattuale della sponsorizzazione (SSD → Sponsor), indicato nel contratto	€ 9.000
Costi sostenuti dalla SSD per la sponsorizzazione (grafica, comunicazione, etc.)	€ 8.500
Verifica presunzione (valore contrattuale ≥ costi?)	Si: € 9.000 ≥ € 8.500 ✓

Fattura SSD → Sponsor (servizio di sponsorizzazione)

Descrizione	Importo
Base imponibile (valore contrattuale)	€ 9.000
IVA 22%	€ 1.980
Totale fattura	€ 10.980

Il fornitore (Sponsor) emette a sua volta fattura per la cessione dei beni al valore contrattuale concordato, ad esempio **€ 9.000 + IVA 22% = € 10.980**.

Si noti che rispetto alla Circolare 3A/2026, la base imponibile sale da **€ 8.500 (costi) a € 9.000 (valore contrattuale)**.

Laddove invece le parti avessero indicato contrattualmente un valore inferiore ai costi (es. € 7.500), sarebbe onere della SSD dimostrare la sussistenza di valide ragioni economiche per la quale è stato applicato un imponibile inferiore ai costi di produzione del servizio o del bene (es. accordo pluriennale strategico dove si accetta un corrispettivo iniziale sotto-costi per assicurarsi un partner pluriennale con incremento del compenso garantito per gli anni

successivi); in assenza di tale prova, l'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la base imponibile dichiarata e rideterminarla nella misura dei costi effettivamente sostenuti (€ 8.500).

6. Adempimenti pratici per le ASD/SSD

Adempimento	Contenuto
Contratti di permuta/sponsorizzazione	Indicare espressamente il valore monetario attribuito a ciascuna prestazione/cessione.
Documentazione dei costi	Mantenere la tracciabilità analitica dei costi di produzione del bene/servizio ceduto (utile in caso di valore contrattuale inferiore ai costi).
Fatturazione (art. 21 DPR 633/1972)	Emettere fattura riportando la base imponibile pari al valore contrattuale e l'aliquota o il regime di esenzione applicabile.
Rettifica di fatture pregresse	Non necessaria: la clausola di salvaguardia copre i comportamenti adottati in buona fede prima della conversione del DL 38/2026.

In conclusione, con la legge di conversione del D.L. n. 38/2026 il legislatore ha compiuto un'ulteriore correzione di rotta rispetto alla Legge di Bilancio 2026: il criterio **dei soli costi sostenuti** risulta superato e il punto di riferimento torna ad essere il **valore monetario pattuito contrattualmente**, con la garanzia antiabuso del limite di prezzo nei costi sostenuti (cd. floor).

Ciò rende ancora più centrale la **qualità redazionale dei contratti di permuta**, che dovranno indicare con precisione il valore attribuito a ciascuna prestazione.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti

Avv. Biagio Giancola
Managing Partner

